



COMUNE DI BUSANO

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del 15/03/2024

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI AI SENSI DELLA LEGGE N.160 DEL 27/12/2019 – APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **QUINDICI**, del mese di **MARZO**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per ordine del Sindaco, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA** ed in sessione **ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente	Video Conf.
CHIONO Giambattistino - Sindaco	Si	
CORBO Leonardo - Vice Sindaco	Si	
MARCHETTO Federica - Assessore	Si	
DOGLIO Fabrizio Pietro - Consigliere	Giust.	
FREILONE Stefano Antonio - Consigliere	Si	
VASSALLO Carlo - Consigliere	Si	
BERTELLA Sara - Consigliere	Si	
POMATTO Ornella Margherita - Consigliere	Si	
PATRIARCA Tommaso - Consigliere	Giust.	
PANETTA Antonio - Consigliere	Si	
POMATTO Sara - Consigliere	Si	
Totale presenti	9	
Totale assenti	2	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Signor **BOVENZI Dott. Umberto**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. **CHIONO Giambattistino** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI AI SENSI DELLA LEGGE N.160 DEL 27/12/2019 - APPROVAZIONE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 avente ad oggetto: "Differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali.", con la quale si stabilisce quale termine per l'approvazione del bilancio 2024-2026 il 15 marzo 2024 ai sensi dell'Art. 151, comma 1, del TUEL;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 22.03.2021 con la quale era stato approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 commi 837-845" e l'Allegato A e che lo stesso è entrato in vigore il 1° gennaio 2021;

Richiamata altresì la deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 21/04/2023 con la quale è stato modificato suddetto il Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati con decorrenza 1° gennaio 2023

Ravvisata la necessità di modificare l'art. 10 del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, per prevedere la graduazione delle sanzioni in caso di tardivo versamento al fine di agevolare il contribuente;

Ritenuto pertanto apportare la modifica al "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 commi 837-845", sostituendo l'art. 10, qui sotto riportato :

1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12- 2019.
2. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
3. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
4. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

nel modo seguente:

1. *L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12- 2019.*
2. *Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.*
3. *L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.*
4. *Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.*
5. *Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.*

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto pertanto che anche il regolamento del canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui al D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio;

Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti del 06/03/2024

Con votazione espressa mediante alzata di mano, il cui esito è il seguente: favorevoli n. 9, contrari n. _/ astenuti n. _/ su n. 9 presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche al "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 commi 837-845", costituito da n. 17 articoli, consistenti nella sostituzione dell'art. 10 nel modo seguente:
 1. *L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12- 2019.*
 2. *Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.*
 3. *L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che*

l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.

4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
 5. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
- 2) Di allegare il Regolamento in parola come sopra modificato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale insieme al suo Allegato A che non ha subito modifiche;
 - 3) Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2024;
 - 4) Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati recate all'art. 1, commi da 837 a 845 della Legge 27/12/2019 n. 160 e smi;
 - 5) Di trasmettere copia della presente deliberazione e del Regolamento modificato alla ditta Abaco S.p.A., incaricata dal Comune alla riscossione del canone per l'occupazione delle aree mercatali;
 - 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 22/12/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023 avente ad oggetto: "Differimento al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 degli enti locali.", con la quale si stabilisce quale termine per l'approvazione del bilancio 2024-2026 il 15 marzo 2024 ai sensi dell'Art. 151, comma 1, del TUEL;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 9 del 22.03.2021 con la quale era stato approvato il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 commi 837-845" e l'Allegato A e che lo stesso è entrato in vigore il 1° gennaio 2021;

Richiamata altresì la deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 21/04/2023 con la quale è stato modificato suddetto il Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate ai mercati con decorrenza 1° gennaio 2023

Ravvisata la necessità di modificare l'art. 10 del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, per prevedere la graduazione delle sanzioni in caso di tardivo versamento al fine di agevolare il contribuente;

Ritenuto pertanto apportare la modifica al "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 commi 837-845", sostituendo l'art. 10, qui sotto riportato :

5. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12- 2019.
6. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
7. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
8. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

nel modo seguente:

6. *L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12- 2019.*
7. *Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.*
8. *L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.*
9. *Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.*
10. *Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.*

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Ritenuto pertanto che anche il regolamento del canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui al D.Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile del servizio;

Acquisito altresì il parere favorevole del Revisore dei Conti del 06/03/2024

Con votazione espressa mediante alzata di mano, il cui esito è il seguente: favorevoli n. 9, contrari n. _/ astenuti n. _/ su n. 9 presenti e votanti;

DELIBERA

- 7) Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche al "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati ai sensi della Legge 27/12/2019 n. 160 art. 1 commi 837-845", costituito da n. 17 articoli, consistenti nella sostituzione dell'art. 10 nel modo seguente:
6. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12- 2019.
 7. Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
 8. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui al presente articolo.
 9. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
 10. Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
- 8) Di allegare il Regolamento in parola come sopra modificato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale insieme al suo Allegato A che non ha subito modifiche;
- 9) Di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2024;
- 10) Di dare atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati recate all'art. 1, commi da 837 a 845 della Legge 27/12/2019 n. 160 e smi;
- 11) Di trasmettere copia della presente deliberazione e del Regolamento modificato alla ditta Abaco S.p.A., incaricata dal Comune alla riscossione del canone per l'occupazione delle aree mercatali;
- 12) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
(F.to : CHIONO Giambattistino)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to : BOVENZI Dott. Umberto)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio digitale accessibile dal sito web istituzionale (art.32, comma 1 legge 18 giugno 2009, n.69), del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 267/2000

Busano

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to BOVENZI Dott. Umberto)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 26 MAR 2024



IL SEGRETARIO COMUNALE
(BOVENZI Dott. Umberto)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva in data perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- È dichiarata immediatamente eseguibile

Busano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to BOVENZI Dott. Umberto)

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE CONTABILE: **FAVOREVOLE**



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

VISTO: l'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/00
PARERE TECNICO: **FAVOREVOLE**



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO